



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0003372**
del 11/03/2019 ore 12:58:53
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 11 MAR. 2019

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari
Viale Trento, n. 94
09123 Cagliari**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 17/2019 – Competenza cancellazione dall'albo iscritti morosi

Con riferimento al Vostro quesito del 1° febbraio 2019 (prot. CNDCEC n. 1669 del 05.02.2019), con il quale si chiede di sapere quale sia l'iter da seguire per la cancellazione di un iscritto moroso per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 139/05, si osserva quanto segue.

Il procedimento di cancellazione dall'Albo (che abbia per presupposto un provvedimento di sospensione per morosità protratta per un anno) è disciplinato dall'art. 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi, in vigore dal 14 gennaio 2009. La sopra citata norma, infatti, dispone che *"Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139"*.

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 7 agosto 2012, n. 137, (il quale, all'art. 8, comma 1¹, ha attribuito in via esclusiva l'esercizio della funzione disciplinare territoriale ai Consigli di Disciplina territoriali istituiti presso gli Ordini locali), la norma di cui all'art. 7 del sopra indicato Regolamento va letta nel senso che il procedimento di cancellazione dall'albo per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile - atteso che il suo presupposto è un provvedimento disciplinare di sospensione per morosità protratto per un anno e che lo stesso deve svolgersi *"osservate le forme del procedimento disciplinare"* - è di competenza esclusiva del Consiglio di Disciplina territoriale e non del Consiglio dell'Ordine.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

¹ "Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo".